

che mi farebbe seguace o propugnatore di protezionismo. Dico però che, se ho fatta quest'istanza, l'ho fatta, perchè, trattandosi di opifici esistenti, massime di filande, le quali attualmente non si possono sostenere, e che devono anche pagare la tassa patenti, l'ho fatta perchè desiderava che questi opifici si potessero conservare e non venissero distrutti, massime da una società estera. Ma, come io tengo molto ai principii, io non dissento di aderirvi ad una condizione, alla condizione però che all'articolo 28 si tolga la parola *approssimativamente*: così si farà a tutte il medesimo favore, il quale è necessarissimo, perchè le manifatture nei nostri paesi possano prosperare, trattandosi di forza motrice, la quale non importa niente di spesa. Togliendo questa parola, tutti gli opifici, tanto quelli esistenti, quanto gli altri, avranno lo stesso favore.

**MARCHETTI.** Domando la parola.

**ARA.** Così il peso sarà mite ed uguale per tutti. Con questa riserva fatta all'articolo 28 io non ho alcuna difficoltà di ritirare la mia proposta.

**MARCHETTI.** Domando la parola.

Stante la connessione che l'onorevole Ara scorge tra l'alinea dell'articolo 11 e l'articolo 28, sul quale fa delle riserve, io proporrei di sospendere la discussione di questo alinea dell'articolo 11 finchè si parli del 28. (No! no!)

**SELLA, ministro per le finanze.** Domando la parola.

Questa sospensione non si può ammettere. L'articolo 11, nella prima parte, dice che saranno rispettati i contratti relativi alla irrigazione, e nella seconda che saranno pur anche rispettate le concessioni di forza motrice. Questo dice e niente altro, e su questo non può cader dubbio. Per conseguenza io pregherei l'onorevole Marchetti di voler ritirare la sua proposta. Quando saremo all'articolo 28 discuteremo poi la proposta Ara, ma non è necessario tener sospesa la discussione di quest'articolo.

**VALERIO.** Domando la parola.

Io prego l'onorevole Marchetti di considerare che la soppressione dell'alinea dell'articolo 11 da lui proposta non raggiungerebbe lo scopo voluto dall'onorevole Ara, nè si potrebbe in alcun modo ammettere, perchè o in un modo, o in un altro bisogna dire i contratti in corso devono essere rispettati.

Io approvo pienamente la soppressione dell'altra parte dell'articolo, proposta dalla Commissione, ma questa non si può sopprimere.

Ora, volendosi approvare l'articolo quale è, e riservando all'articolo 28 il discutere la proposta Ara, torna inutile il sospendere ora la discussione del presente.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Marchetti, se queste mie ragioni gli sembrano convincenti, di voler ritirare la sua proposta di sospensione.

**MARCHETTI.** Domando la parola.

L'onorevole mio amico Valerio crede che nel corpo dell'articolo 11 non siano compresi i contratti relativi agli opifici; io credo invece il contrario, perchè, oltre, ai contratti d'irrigazione all'ovest della Sesia, si accen-

nano ancora quelli che esistessero con altri utenti. Ora si usa dell'acqua tanto per la irrigazione quanto per forza motrice.

Tuttavia non ho difficoltà di ritirare la mia proposta, prendendo atto della dichiarazione del Ministero. Solamente domando in che modo, lasciando l'alinea come fu modificato dalla Commissione, s'imporrà alla società l'obbligo di servire anche gli opifici che venissero costruiti nell'avvenire: di questi non si fa cenno; l'articolo non parla che degli esistenti, e forse sarà necessario aggiungere un articolo.

**PRESIDENTE.** Si procede oltre.

“ Art. 12. La società avrà il godimento del nuovo canale da costruirsi per cinquant'anni irrigui consecutivi, a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile.

“ Decorsi detti cinquant'anni, la piena proprietà e libera disponibilità del canale stesso si devolverà di diritto alle finanze, senza ragione alla società di compenso di sorta.

“ L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine con lo stesso equinozio dell'anno successivo, e si divide in due periodi, l'estivo cioè e lo iemale; l'estivo compreso fra gli equinozi di primavera e d'autunno, e lo iemale fra quelli di autunno e di primavera.

“ Art. 13. A richiesta del Governo e nel modo da esso determinato la società dovrà eseguire la costruzione dei canali raccoglitori e diramatori, come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale, sulle basi e garanzia e coi vantaggi stabiliti per l'opera principale.

“ Queste opere dovranno essere approvate per legge.”

**MARCHETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MARCHETTI.** A quest'articolo io debbo fare due osservazioni. Parlerò della prima.

Io veggio che la Commissione ha conservato nello stesso articolo le parole: “ come di qualsiasi opera accessoria del nuovo canale. ”

Veggio per contro che la Commissione medesima ha introdotto negli articoli 1, 4 e 19 delle espressioni tali che accennano a comprendere nell'unico prezzo di lire 53,400,000 tutte le opere pensate od impensate, accessorie, dipendenti, e di qualunque natura, che costituiscono il corpo del canale principale.

Ora, a me pare, non voglio sicuramente insegnare alla Commissione, ma credo che sarebbe il caso di sopprimere quelle parole; altrimenti vi sarebbe una specie di contraddizione.

Se lasciamo la facoltà alla società d'impiegare, come vedremo poi all'articolo 15, una parte dei capitali in opere accessorie del nuovo canale, ne verrà la conseguenza che il canale costerà di più, quando non deve costare che lire 53,400,000, e che non vi saranno più fondi per far acquisto dei canali e dei corsi d'acqua dei privati, insomma per estendere l'irrigazione a beneficio dell'agricoltura.

Io sentirei volentieri una spiegazione della Commis-